



Comune di Ghemme

PROVINCIA DI NOVARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.73

OGGETTO:

APPROVAZIONE MODIFICHE NORMATIVE AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE (TESTO UNIFICATO) E NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC.

L'anno duemilaquattordici addì diciannove del mese di maggio alle ore ventuno e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CORAZZA ALFREDO - Sindaco	Sì
2. MILANESI LUCA - Consigliere	Giust.
3. IMAZIO ALBERTO - Vice Sindaco	Sì
4. MIGLIORINI MAURIZIO - Assessore	Sì
5. ZANELLA DILETTA - Consigliere	Giust.
6. FERRAGUTTI GIORGIO - Consigliere	Sì
7. ROVELLOTTI FABIO - Assessore	Sì
8. AGABIO ENZIO - Assessore	Sì
9. BERTOLO ANNA ELISA - Assessore	Sì
10. GIACOMINI MARIA ROSA - Consigliere	Sì
11. FONTANA MONICA - Consigliere	Sì
12. MARRANO SABRINA - Assessore	Sì
13. BRUSOTTI DAVIDE - Consigliere	Sì
14. PEDA ROBERTO - Consigliere	Giust.
15. FERRARI MAURA - Consigliere	Giust.
16. BIGNAMI PAOLO - Consigliere	Sì
17. FERRARIO DAVIDE GIUSEPPE - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	13
Totale Assenti:	4

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor GUGLIOTTA MICHELE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CORAZZA ALFREDO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

APPROVAZIONE MODIFICHE NORMATIVE AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE (TESTO UNIFICATO) E NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC.

SU relazione del Sindaco che riferisce sulla proposta deliberativa resa agli atti, passando la parola all'Assessore Imazio Alberto;

SU relazione dell'Assessore Imazio Alberto:

- che riferisce sulla proposta, evidenziandone le motivazioni quale atto necessitato da parte dell'Amministrazione, sia pure uscente a fronte delle consultazioni amministrative indette per il 25.05.2014;

- che nel richiamare le ragioni di detta proposta, ne evidenzia le ragioni in esecuzione ai sensi dell'art. 38, comma 5 del D.Lgs. n. 236//2000 e s.m.i., in specie:

a) per il rispetto dei termini di legge derivanti dall'obbligatorietà dei versamenti delle nuove imposte istituite con la legge 147/2013, tra cui il versamento della TASI di cui all'art. 1, comma 668, come modificato dal D.L. 16/2014, e sulle conseguenze derivanti dalla mancata deliberazione da parte del Comune entro il 31 maggio 2014, per cui gli utenti dovranno pagare la prima rata applicando l'aliquota base del 1 per mille ed il saldo, se dovuto, entro la scadenza del 16 dicembre;

b) sulle conseguenze negative derivanti per la gestione del bilancio esercizio 2014, in caso di mancata tempestiva approvazione del bilancio di previsione, in termini di flussi di cassa, per cui i proventi tariffari sono riferiti al 16 dicembre ad esercizio di fatto esaurito;

c) sulle ulteriori conseguenze dal mancato introito tariffario sopra citato dalla mancata tempestiva approvazione del bilancio, rispetto all'obbligo del rispetto del patto di stabilità per l'esercizio 2014, dalla mancata riscossione di parte delle entrate correnti (tributarie) a fronte delle spese correnti che comunque verranno sostenute nel corso dell'esercizio;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTA la **deliberazione di consiglio comunale n. 51 del 13.06.2012** con la quale è stato approvato il **Regolamento Generale delle Entrate (Testo Unificato) comprendente l'IMU**; **VISTA** la **deliberazione di consiglio comunale n. 117 del 16/10/2013** con la quale è stato approvato il **Regolamento TARES**;

VISTO il **comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147** , il quale stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU ;

VISTO il **comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147**, il quale stabilisce l'**abrogazione** dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della **TARES** ;

TENUTO CONTO pertanto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell'IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti ;

RAVVISATA pertanto l'opportunità di apportare modifiche normative al vigente **Regolamento Generale delle Entrate (testo unificato) e approvare il nuovo regolamento per la disciplina della dell'Imposta Unica Comunale "IUC"** ;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'**art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)** :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, **secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.** Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. **Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI,** prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. **Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.** È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. **Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta;** a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, **nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre** dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; **in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.** L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. **Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014,** e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. **Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità ed aliquote.** Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, **il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, della predetta deliberazione, entro il 23**

maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale».

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”;

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonchè misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.” convertito con Legge n. 68 del 02.05.2014;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le **deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali** devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e **comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione** ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto **dall'allegato Regolamento** si rinvia alle norme legislative inerenti **l'imposta unica comunale (IUC)** ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTO l'articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n. 68 del 02.05.2014, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è **ulteriormente differito al 31 luglio 2014.**

Sentito:

- l'Assessore al Bilancio Imazio Alberto, che dichiara l'eccezionalità rispetto alla recente comunicazione sul differimento del pagamento della prima rata della TASI, da qui la motivazione dell'attuale convocazione del Consiglio comunale. Richiama poi le motivazioni dell'iniziale regolamento ogni oggetto di modifica rispetto, rispetto all'introduzione della IUC ed i nuovi tributi derivanti, tra cui la nuova Tari e Tasi. Da ciò la necessità di modifica comprensiva delle correzioni che si propongono rispetto all'iniziale proposto agli atti. Riferisce quindi sulle singole previsioni normative inserite.

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

DATO ATTO altresì che:

- è stato acquisito il Parere dell'Organo di Revisione economico finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), D.lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, D.L. 174/2012;

- il Sindaco che in assenza di interventi e dichiarazioni di voto pone in votazione, dando lettura del dispositivo della proposta resa agli atti;

Con votazione favorevole palesemente espressa per alzata di mano di n. 10 Consiglieri compreso il Sindaco e n. 3 astenuti (Bignami Paolo, Brusotti Davide e Ferrario Davide Giuseppe).

DELIBERA

- 1) Di, approvare, per i motivi espressi in narrativa, l'approvazione della proposta in oggetto dichiarandola urgente ed improrogabile, in esecuzione ai sensi dell'art. 38, comma 5 del D.Lgs. n. 236/2000 e s.m.i
- 2) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

- 3) di dare atto che con l'allegato **REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE (TESTO UNIFICATO)**, integrato con la disciplina della IUC, si provvede, tra l'altro, al **coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell'IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti;**
- 4) di adottare **un unico Regolamento GENERALE DELLE ENTRATE che comprende al suo interno, tra l'altro, la disciplina delle componenti IMU – TASI – TARI;**
- 5) di **approvare l'allegato REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE (TESTO UNIFICATO)**, integrato con la disciplina della IUC;
- 6) di dare atto che il **Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2014 ;**
- 7) **di inviare il presente atto entro il 23 maggio 2014, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale**, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ;
- 8) di dare atto che, a regime, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
- 9) di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 10) di dichiarare, con votazione favorevole palesemente espressa per alzata di mano di n. 10 Consiglieri compreso il Sindaco e n. 3 astenuti (Bignami Paolo, Brusotti Davide e Ferrario Davide Giuseppe), il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene così sottoscritto

Il Sindaco
Alfredo CORAZZA

Il Segretario Comunale
Dott. Michele GUGLIOTTA

Si esprime il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

Lì _____
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(CALGARO Marina)

Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

Lì _____
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(CALGARO Marina)

Per copia conforme all'originale:

Lì _____
IL SEGRETARIO
(GUGLIOTTA dott. Michele)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a partire dal: _____

Lì _____
IL MESSO COMUNALE
(GALLI ANTONIETTA)

ESECUTIVITÀ

◇ La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, é divenuta esecutiva lì _____ , per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

◇ Per la dichiarazione di immediata esecutività di cui all'art. 134, comma 4 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

Lì _____
IL SEGRETARIO
(GUGLIOTTA MICHELE)